CAMERA DEI DEPUTATI N. 1173

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VILLA, BRESSANI, CASTELLUCCI, MIOTTI CARLI AMALIA, RAUSA, BOTTA

Presentata il 20 novembre 1972

Istituzione del ruolo degli assistenti tecnici della carriera dei licei statali classici e scientifici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'insegnamento delle discipline scientifiche nei licei ha subìto una tale evoluzione – per recezione dell'avanzato principio didattico della partecipazione diretta dell'allievo alla sperimentazione quantitativa e qualitativa del fenomeno scientifico – da costringere i docenti di quelle materie a richiedere ai loro assistenti sempre maggiori e più complesse prestazioni.

Ne deriva l'esigenza, per questi ultimi, di possedere una preparazione professionale di base più vasta e approfondita. Significativa è, al riguardo, la preoccupazione del Ministero della pubblica istruzione, che attraverso corsi teorico-pratici cura costantemente l'aggiornamento degli aiutanti tecnici dei licei.

Tale personale è attualmente inquadrato nel ruolo esecutivo dei pubblici dipendenti, con sviluppo di carriera che va dal parametro 140 al parametro 245. Il loro stato giuridico è regolato dalla superata legge 12 ottobre 1957, n. 977. In base a tale legge essi possono accedere al posto, attraverso pubblico concorso per titoli ed esami, se forniti di licenza di scuola di avviamento a tipo industriale o marinaro con specializzazione meccanica o della licenza di scuola tecnica industriale: scuole che, come è noto, sono state soppresse e sostituite dalla scuola media unica, la cui licenza non costituisce però una valida alternativa, non offrendo quei requisiti di preparazione teorica e pratica che sono in questo caso indispensabili.

La stessa legge n. 977 stabilisce, fra l'altro, che gli aiutanti tecnici dei licei debbono coadiuvare gli insegnanti di materie scientifiche sia nella preparazione delle lezioni, sia negli esperimenti, sia infine nelle esercitazioni degli alunni. Ma occorre riferire che, di fatto, la partecipazione di questo personale va ben oltre la collaborazione di tipo esecutivo; in quanto, per un regolare svolgimento dell'istruzione scientifica nei licei, i docenti hanno bisogno di collaboratori che svolgano autonomamente compiti di preparazione e di organizzazione nell'ambito dei laboratori e dei gabinetti scientifici.

A questo punto s'impone una duplice necessità: da una parte di esigere dagli aiutanti tecnici dei licei uno specifico diploma di scuola secondaria di secondo grado (per quelli già in ruolo e che, attraverso qualificate note informative in certi casi ed esame colloquio in altri, dimostrino sufficienti garanzie di capacità professionali, si può fare un'eccezione); dall'altra di riconoscere ad essi una carriera analoga, ad esempio, a quella dei segretari

delle scuole secondarie, degli assistenti ai gabinetti scientifici degli istituti tecnici, dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

Il Ministero della sanità, appunto, nel giro di sedici mesi ha risolto il problema dei suoi aiutanti tecnici, prima inquadrati (decreto del Presidente della Repubblica del 14 agosto 1959, n. 750) nella carriera esecutiva: infatti con legge n. 1307 del 16 dicembre 1961 li ha inquadrati nel personale della carriera di concetto, con l'istituzione del ruolo dei segretari tecnici.

Il Ministero della sanità, considerando che per il personale tecnico è preminente l'esperienza attiva – in sede di prima applicazione della legge – ha inquadrato gli aiutanti tecnici già in servizio nella nuova carriera di concetto, prescindendo dal titolo di studio di secondo grado.

Per quanto riguarda gli aiutanti tecnici dei licei – sotto la spinta di una domanda sempre più qualificata da parte dell'istruzione scientifica, tesa questa ad educare gli allievi alla ricerca, e per costante impegno del Ministero della pubblica istruzione a curare il loro aggiornamento – essi hanno raggiunto un grado di preparazione adeguato alle nuove esigenze. Ma, a mano a mano che i più anziani vanno in pensione, è indispensabile colmare i vuoti con personale diplomato, considerando che l'importanza delle mansioni di collaborazione svolte dal personale in questione non può essere sottovalutata, in quanto esse sono parte integrante del processo di insegnamento.

L'onere finanziario, calcolato con approssimazione, non raggiungerebbe i 70 milioni: è indubbiamente lieve e non può costituire un ostacolo alla promulgazione di un provvedimento informato a quei princìpi che hanno ispirato il Ministero della sanità.

Sono questi, onorevoli colleghi, i motivi essenziali che raccomandano l'urgente approvazione della presente proposta di legge, la quale risponde soprattutto ad una reale esigenza dell'istruzione scientifica svolta nei licei statali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È istituito il ruolo degli assistenti tecnici della carriera del personale tecnico di concetto dei licei statali classici e scientifici.

Tale personale, con la qualifica attuale di aiutante tecnico, assume la nuova qualifica di assistente tecnico.

La carriera è stabilita dalla annessa tabella *A*.

ART. 2.

Gli assistenti tecnici a carico dello Stato sono assunti in servizio per mezzo di pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi i candidati forniti del seguente titolo di studio: diploma di istituto tecnico industriale.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova grafica, una prova pratica ed una prova orale, secondo i programmi stabiliti nella tabella *B* e le modalità che verranno determinate dal bando di concorso.

ART. 3.

La commissione giudicatrice è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta di un ispettore centrale del Ministero, di un capo d'istituto, di un professore di ruolo ordinario di liceo classico o scientifico, che impartisce l'insegnamento in materie scientifiche, e di un funzionario della carriera direttiva della amministrazione centrale, con funzioni di segretario.

ART. 4.

Le prestazioni richieste all'assistente tecnico sono le seguenti:

a) coadiuvare gli insegnanti di materie scientifiche sia nella preparazione delle lezioni a carattere sperimentale, sia nella esecuzione delle relative sperimentazioni, sia nei lavori di ricerca nei gabinetti scientifici, sia infine durante le esercitazioni degli alunni;

b) effettuare il collaudo degli apparecchi di nuovo acquisto;

c) coadiuvare il direttore del gabinetto nella custodia della strumentazione a lui affidata e alla tenuta del relativo inventario;

d) supplire l'insegnante di fisica o di chimica durante le sue assenze, nella parte relativa alle dimostrazioni tecnico-pratiche in laboratorio.

L'assistente tecnico dipende dal capo d'istituto – per quanto concerne la disciplina – e dal titolare di cattedra, per quanto riguarda le funzioni professionali.

ART. 5.

Alla copertura della maggiore spesa di lire 70 milioni circa prevista dalla presente legge si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1973 del capitolo relativo a stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo della istruzione classica, scientifica e magistrale e con i corrispondenti stanziamenti degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

NORME TRANSITORIE

ART. 6.

In sede di prima applicazione della presente legge vengono inquadrati nel ruolo degli assistenti tecnici della carriera del personale tecnico di concetto, con riconoscimento del servizio prestato nel ruolo di provenienza:

a) gli aiutanti tecnici di ruolo forniti del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado e della declaratoria di equipollenza rilasciata per partecipare a concorsi a posti di insegnante tecnico pratico;

b) gli aiutanti tecnici di ruolo forniti del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado, con almeno sette anni di anzianità di servizio di ruolo e diano sufficienti garanzie di idoneità alle funzioni stabilite dall'articolo 4, da accertarsi mediante appositi rapporti informativi compilati dal capo di istituto e dal direttore del gabinetto;

c) gli aiutanti tecnici di ruolo forniti del titolo di studio di cui al precedente comma, con meno di sette anni di anzianità di servizio di ruolo, previo esame colloquio.

Gli aiutanti tecnici non ritenuti idonei ad essere inquadrati nella carriera di concetto, resteranno nel ruolo in cui si trovano, che viene trasformato in « ruolo speciale ad esaurimento », con sviluppo di carriera previsto dalla legge 12 ottobre 1957, n. 977 e successive modifiche.

ART. 7.

Gli accertamenti di idoneità a mezzo esame colloquio devono essere esplicati entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

La commissione esaminatrice è nominata ed è composta come dettato dall'articolo 3.

La presente legge ha vigore, agli effetti giuridici ed economici, dal 1° gennaio 1973.

TABELLA *A*

Sviluppo di carriera del ruolo degli assistenti tecnici del personale tecnico di concetto dei licei statali.

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio
—	—	—
Assistente tecnico capo .	370	—
Assistente tecnico . . .	297	—
» » . . .	255	5
» » . . .	218	4
» » . . .	178	4
» » . . .	160	2

Per la promozione ad assistente tecnico capo si osservano le disposizioni di cui agli articoli 81 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e successive modifiche.

TABELLA *B*

Gli esami comprendono una prova scritta, una prova grafica, una prova pratica e una prova orale e saranno relative ad argomenti contemplati nel programma di insegnamento scientifico nei licei. La prova scritta consisterà in un elaborato su argomento tecnico-scientifico; la prova grafica consisterà nell'esecuzione di uno schizzo, quotato e preso dal vero, relativo ad un apparecchio per l'insegnamento della fisica e della chimica; la prova pratica consisterà nell'approntamento di una esperienza relativa alla fisica e di una relativa alla chimica organica; la prova orale verterà sulla descrizione e sull'interpretazione fenomenologica di una delle esperienze approntate nella prova pratica.